SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1962

(180ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 » **(2169) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 3273, 3274
BERTOLI 3274
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3274
RODA 3274
RONZA 3274

« Autorizzazione a cedere in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio dello Stato, sito sulla spiaggia di Cagliari » **(2181)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3270, 3271
BERTOLI 3271
CONTI, *relatore* 3270 3271

« Nomina di un consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima » **(2202)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3279
DE LUCA, *relatore* 3279

« Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro » **(2211)** (*D'iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3276, 3277, 3278, 3279
BERTOLI 3277, 3278
DE GIOVINE, *relatore* . 3276, 3277, 3278, 3279
MOTT 3277, 3278
RODA 3278
RUGGERI 3277
RONZA 3277, 3278

« Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » **(2231)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Aumento per l'esercizio finanziario 1962-63 del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » **(2242)** e « Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni

per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » **(2251)** (*Approvato dal la Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3279, 3287, 3292
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3284
CENINI, *relatore sul disegno di legge n. 2251* 3288, 3291
DE GIOVINE, *relatore sul disegno di legge n. 2242* 3287
DE LUCA, *relatore sul disegno di legge n. 2231* 3280, 3284
FORTUNATI 3281, 3282 3284, 3289
MOTT 3281, 3282, 3292
PARRI 3283, 3287
RODA 3282, 3289
STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . 3282, 3284, 3287, 3291

« Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune » **(2269)** (*D'iniziativa del deputato Valsecchi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3271, 3273
CONTI, *relatore* 3272, 3273
RODA 3273

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » **(2272) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3292, 3293, 3294, 3295
BERTONE 3294
CENINI, *relatore* 3292
FORTUNATI 3293, 3294
RODA 3293, 3295

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per il commercio con l'estero Storchi.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio dello Stato, sito sulla spiaggia di Cagliari » (2181) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio dello Stato, sito sulla spiaggia di Cagliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna, per il prezzo convenzionale di lire 15 milioni, di un suolo di circa metri quadrati 159.580, sito sulla spiaggia di Cagliari e proveniente dall'imbonimento dello stagno di San Gilla.

Detto suolo deve essere destinato a costituire parte della zona industriale di Cagliari.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I , *relatore.* Come i colleghi potranno già avere appreso leggendo la relazione governativa sul disegno di legge nello stampato n. 3869 della Camera dei deputati, si tratta di autorizzare la cessione in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna di un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio dello Stato, sito sulla spiaggia di Cagliari.

Le premesse sono queste: la Regione autonoma della Sardegna ha in corso la realizzazione di un piano di industrializzazione e di potenziamento delle attività mercantili della città di Cagliari, che a quello sono intimamente legate. A questo fine è necessa-

ria un'area molto ampia, perchè nel piano è previsto l'ampliamento dell'ambito portuale per la costruzione di una nuova darsena industriale e di un bacino di carenaggio fisso, la costruzione di accessi ferroviari e stradali dalle grandi vie di comunicazione provenienti dall'interno dell'isola al porto, nonchè un radicale rinnovamento della viabilità cittadina ai fini dello svincolo delle strade urbane per tutto il traffico pesante o in transito e con diretta destinazione industriale; il che comporta anche un ingente onere finanziario.

Una parte di tali aree, che non sono completamente sufficienti, ma che comunque costituiscono un elemento di notevole apporto alla risoluzione del problema, è costituita da 159.580 metri quadrati che sarebbero risultanti da un trasferimento avvenuto recentemente dal Demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato.

C'è un decreto interministeriale *ad hoc* in data 15 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto successivo. Questi terreni sono di recente formazione, provengono dal risanamento di uno stagno denominato San Gilla, in località San Paolo, e furono liberati dalle acque in seguito a parziali colmature. A questo fine c'è già stato un intervento di rilievo da parte della Regione autonoma.

Ora gli uffici tecnici dell'Amministrazione hanno attribuito a questo appezzamento recuperato dalle acque in questo modo (io non conosco la situazione locale, nè so se la stima corrisponda al valore di mercato) un prezzo complessivo di lire 128.000.000, pari a lire 800 circa al metro quadrato. Senonchè la Regione autonoma ha fatto presente l'impossibilità di far fronte all'acquisto a questo prezzo di mercato; e quindi, in considerazione dell'importanza che l'acquisto di questo terreno ha per lo sviluppo del piano di industrializzazione della città di Cagliari, ha chiesto che il terreno le venga ceduto a un prezzo puramente simbolico. Questa vendita mi pare, in sostanza, pressochè una donazione; comunque sarebbe stato pattuito un prezzo convenzionale di lire 15.000.000.

È stato quindi necessario predisporre il presente disegno di legge, perchè la vendita ad un prezzo inferiore a quello di stima non è consentita dalle norme che dovrebbero regolare la fattispecie. Alla Camera dei deputati l'articolo unico in esame è stato approvato dalla Commissione competente.

Premesso quanto sopra, io sarei dell'avviso che il provvedimento meriti l'approvazione anche della nostra Commissione.

B E R T O L I . Per quale ragione ci prendiamo questi 15 milioni, visto che lo Stato aveva intenzione di regalare il terreno alla Regione autonoma? Mi sembra, inoltre, che al disotto dei 10 milioni la vendita avrebbe potuto effettuarsi in forma privata, mentre in questo caso occorre un apposito disegno di legge.

C O N T I , *relatore*. Il disegno di legge occorre per un'altra ragione: perchè si vende l'area per un prezzo inferiore a quello che è il valore attribuito al terreno dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . La domanda del senatore Bertoli era questa: e se erano nove milioni?

C O N T I , *relatore*. Occorreva ugualmente predisporre il disegno di legge; ed io sono lieto di accettare questo provvedimento, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune » (2269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso Comune », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Tirano, per il prezzo di lire 29.195.000, pagabile in cinque rate annuali con gli interessi legali a scalare, degli immobili siti in Tirano, appartenenti allo Stato, denominati « ex caserma L. Torelli », « ex magazzini di viale Italia » e « magazzini località Polveriera ».

La vendita, di cui al comma precedente, costituisce transazione dei diritti derivanti al comune di Tirano in dipendenza del contratto in forma pubblica amministrativa, fatto in Sondrio il 21 luglio 1890, n. 37 di repertorio, 14 di protocollo speciale, 7279 di protocollo generale, con il quale lo Stato acquistava un fabbricato dal comune di Tirano per uso caserma degli alpini.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

C O N T I , *relatore*. Anche questo disegno di legge viene al nostro esame dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati. La situazione è questa. Il comune di Tirano, nel lontano 21 luglio 1890, aveva ceduto al Demanio un fabbricato, destinato ad alloggiarvi gli elementi costitutivi di un reggimento di alpini. Vi era stata una delibera da parte dell'Amministrazione comunale e un'altra da parte della Deputazione provinciale, la prima in data 12 gennaio 1889, la seconda in data 30 gennaio 1889, e di conseguenza un decreto prefettizio in data 4 febbraio 1889, che autorizzò il Comune a cedere a trattativa privata al Demanio dello Stato la proprietà della caserma, al prezzo pattuito di 60.000 lire. Però in questa convenzione vi erano delle condizioni, e fra queste una fondamentale per cui, accadendo che la caserma non avesse dovuto più servire per uso militare, e fosse stata posta in vendita, il comune di Tirano avrebbe avuto il diritto di prelazione per il prezzo corrispondente alla somma che veniva a percepire per la sua cessione.

Si osserva che in Valtellina non soltanto vi era quella sede di presidio degli alpini, che era precisamente il 5° Reggimento; c'era tutto un nucleo di presidi militari sparsi nella regione, data la situazione del momento, perchè la Valtellina fa parte della provincia di Sondrio ed era direttamente confinante con l'Impero austro-ungarico.

In conseguenza della guerra 1915-18 la zona di confine si è spostata dallo Stelvio al Brennero e i presidi militari sono stati trasferiti, a poco a poco, in Val d'Adige. In seguito a cio, anche la caserma degli alpini di Tirano si è resa libera. I cittadini di quel Comune hanno cercato di riavere gli alpini, ma non vi sono riusciti, e quel locale è restato vuoto e abbandonato e purtroppo ha subìto l'erosione del tempo, per cui l'Amministrazione comunale di Tirano chiese ripetutamente di poterlo riacquistare insieme con altri due immobili costituenti la ex polveriera e i magazzini di Viale Italia. Si trattava di intendersi sulla portata della locuzione « prezzo corrispondente », previsto nelle condizioni di cessione. L'interpretazione più razionale è quella per cui il prezzo corrispondente non deve essere quello del 1889, ma deve essere dato dal rapporto fra la lira di quell'epoca è quella del momento presente Si è fatto ricorso, a titolo di riferimento, a una recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica su « Il valore della lira nei primi cento anni della Unità d'Italia », dove a pagina 15, in base all'indice dei prezzi dell'oro, si trova che la lira 1889 corrisponde a lire 202,83 del 1960. Il prezzo corrispondente, quindi, degli immobili sopra descritti, è esattamente di lire 12.169.800 attuali. Abbiamo poi i prezzi relativi agli edifici che comprendevano i magazzini e la polveriera, stimati dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio rispettivamente in lire 14.300.000 e lire 2.725.200. Il tutto, quindi, avrebbe un valore di lire 29.195.000. Ed è per questo che è stato presentato — cioè al fine unico della vendi-

ta — il disegno di legge in esame, già oggetto di discussione presso l'altro ramo del Parlamento, dal quale è stato approvato.

Per le ragioni già esposte, dato che in sostanza si tratta di ritornare al comune di Tirano gli stabili che aveva ceduto al Demanio dello Stato per dei fini che sono venuti meno, mi pare che il disegno di legge meriti la nostra approvazione.

R O D A . La relazione del senatore Conti è stata, come sempre, precisa ed esauriente, per cui limiterò le mie osservazioni allo stretto necessario. Se non ci fosse di mezzo il comune di Tirano, la questione della rivalutazione della lira farebbe ridere perchè una sola considerazione basterebbe a smantellare completamente un simile tipo di parametro: senza prendere gli immobili, prendiamo le aree. E allora il parametro di 200 volte sarebbe opportuno modificarlo in 2.000 o in 20.000 volte. Siccome però si tratta: 1) di un Comune; 2) dell'obbligo — che non so quale valore giuridico possa avere dopo il 1960, ma che comunque, dal punto di vista morale, c'è ancora — fra due enti, da una parte l'Ente centrale, Stato, e dall'altra l'Ente periferico, Comune, più che altro vorrei conoscere la destinazione che il comune di Tirano intende dare a queste aree.

C O N T I , *relatore*. Demolisce i fabbricati e vi costruisce un edificio comunale.

R O D A . Allora a queste condizioni do tutta la mia approvazione anche di fronte a un simile illogico conteggio.

P R E S I D E N T E . La relazione dice: « una nuova costruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale ».

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 » (2169)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge al nostro esame propone la proroga, per un ulteriore triennio (dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964) di un trattamento privilegiato in esenzione da dazio doganale concesso ad un limitato contingente di merci importabili dalla Libia, in atto come continuazione di analogo trattamento concesso quando la Libia era parte integrante del territorio metropolitano italiano.

Questo trattamento di esenzione, con la sopravvenuta autonomia politica della Libia nel secondo dopoguerra, è stato armonizzato con gli impegni del Governo italiano assunti con l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T.T.), che ha autorizzato la prosecuzione del trattamento in esenzione fino al 31 dicembre 1958, successivamente fino al 31 dicembre 1961 e, recentemente, fino al 31 dicembre 1964 con decisione del 16 novembre 1961 comunicata al nostro Governo il 19 novembre successivo.

Il contingente ammesso alla franchigia daziaria, di cui alla tabella allegata al disegno di legge, contempla prevalentemente prodotti del settore agricolo, zootecnico e della pesca ed alcuni prodotti dell'artigianato libico tradizionale (tappeti, oggetti di cuoio), prodotti cioè che in misura prevalente sono derivati dall'attività di nuclei operativi controllati o condotti da nostri connazionali.

Esigenze di tutela dell'attività di questi nostri rappresentanti in terra libica e, su un piano più vasto e mediato, di conservazione e sviluppo dei buoni rapporti economici e po-

litici con il vicino Stato libico, il cui peso economico è presumibilmente destinato ad aumentare, e considerevolmente, nell'intercambio con l'occidente per l'identificazione e lo sfruttamento di importanti bacini petroliferi ad opera non solo di gruppi americani ma anche del nostro Ente di Stato, legittimano il provvedimento, che vi propongo di approvare.

R O N Z A . Noi diamo un termine ed un inizio al disegno di legge: ma io chiedo quale trattamento è stato fatto — o se hanno pagato il dazio, come sarà provveduto — alle merci che eventualmente siano state introdotte dal 1° gennaio 1962 ad oggi. Sarà stato fatto evidentemente un trattamento diverso da quello previsto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Evidentemente, siccome questa è il prolungamento di una precedente legge, alle merci introdotte è stato senz'altro riservato il trattamento di esenzione riconosciuto dalla legge scaduta il 31 dicembre 1961.

R O D A . Si dice che le merci introdotte devono essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia: noi abbiamo ancora nostre autorità in Libia?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Certamente: il visto sarà apposto dalle nostre autorità consolari.

B E R T O L I . Vedo nella tabella che noi importiamo 35.000 quintali di olio d'oliva: mi sembra che siano molti...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Noi ne produciamo dai 4 ai 5 milioni di quintali ed evidentemente tale quantitativo non copre il fabbisogno nazionale.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(*E approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

NUMERO E LETTERA DI TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
in vigore dal 1° gennaio 1962	in vigore fino al 31 dicembre 1961		
01.01.A	01.01.a	Cavalli	500 unità
01.01.B	01.01.b	Asini	1.000 unità
01.02.A	01.02.a	Bestiame bovino	5.000 unità
03.01.B	03.01.b	Pesci di mare freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
ex 03.02	03.02.b	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
05.04.D. ex II	05.04.c	Budella, secche o salate	800
07.01.M	07.01-c	Pomodori freschi	6.000
08.01.A	08.01-b-l	Datteri commestibili	15.000
10.03	10.03	Orzo comune o vestito	100.000
ex12.01	12.01	Semi oleosi	illimitato
ex 15.07	15.07	Oli fissi, di origine vegetale:	
	i	olio di oliva	35.000
	l	olio di ricino	3.000
16.04	16.04	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi:	
.E.I.b	a-l-gamma	tonno	13.000
.E.I.ex a	a-l-beta-delta	altri	4.000
16.04.ex A	16.04.b	Uova di tonno preparate per uso alimentare	100
23.01.ex B	23.01-a-l	Farina di pesce	4.000
58.01.A	58.01.c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini	200
58.02.A.ex II	58.02.b	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri	500
		Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
		Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate	200
		Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
		a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	120
		b) pantofole	6.000 paia
		c) scarpe	3.500 paia

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: « Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro » (2211) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: « Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.

La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.

Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro.

DE GIOVINE, *relatore*. È noto come tutta la materia relativa alla perdita delle navi mercantili per cause di guerra sia stata regolata da una serie di disposizioni legislative tendenti soprattutto al ripristino del naviglio distrutto. Uno speciale trattamento è stato fatto a favore dei proprietari la cui nave costituiva l'unico mezzo di lavoro. Un trattamento diverso è stato disposto per le navi da pesca perdute e per quelle da carico. Infatti, per le prime, oltre alle provvidenze di cui all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dell'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, numero 348, consistenti, tra l'altro, in uno speciale finanziamento da concedersi dall'Istituto mobiliare italiano per un ammontare pari al costo presunto della nuova costruzione e garantito da ipoteca sulla nave in costruzione e sui macchinari della nave stessa, con il secondo paragrafo dell'articolo 21 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è stata data facoltà di rinunziare al contributo per danni di guerra, al quale i proprietari delle navi da pesca avevano diritto, contro l'abbandono del credito da parte dell'Istituto mobiliare italiano.

Con il progetto di legge in esame si vuole estendere anche alla categoria dei proprietari di navi mercantili da carico, perdute per causa di guerra e che costituivano l'unico loro mezzo di lavoro, le agevolazioni contenute nel secondo paragrafo dell'articolo 21 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nel senso che con le dovute cautele si autorizza l'Istituto mobiliare italiano a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti concessi ai sensi delle su citate leggi n. 75 del 1949 e n. 348 del 1950 ad una somma pari all'ammontare delle indennità di perdita percepite o da percepire a qualsiasi titolo, calcolate a norma del primo comma del su citato articolo 26.

Mentre però per l'articolo 21 della legge 30 luglio 1959, n. 623, i proprietari della nave da pesca possono liberarsi dell'intero debito contratto con l'I.M.I. mediante la rinuncia al contributo ricevuto in conseguenza della perdita della nave, ai proprietari di navi mercantili si dà la possibilità di compensare il debito solo sino all'ammontare dei contributi ricevuti per la perdita.

È da notare poi che con l'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, veniva consentito ai proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e con una stazza lorda non superiore a 300 tonnellate, di raggrupparsi dietro autorizzazione del Ministro della marina mercantile, per la costruzione in comune di unità non superiori alle 1000 tonnellate di stazza lorda. Quindi sia per le navi ricostruite secondo la stazza originaria, sia per quelle ricostruite a seguito dell'unione dei singoli proprietari, si chiede l'estensione della facoltà di compensazione. Si prevede in sostanza con il progetto di legge in esame una facilitazione che cade tanto più opportuna in quanto il naviglio mercantile ha attraversato ed attraversa una non facile situazione sia per la lunga crisi dei noli, sia, come nel caso dei pescherecci, per l'onere dei mutui concessi pur col concorso negli interessi da parte dello Stato.

Nè, trattandosi di armatori di piccole navi da carico, si può scorgere una sostanziale differenza fra le condizioni in cui essi si sono venuti a trovare nei confronti di quelli delle navi da pesca, per cui appare equo estendere ad essi sia pure in parte le stesse provvidenze legislative.

Il disegno di legge al nostro esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati e se ne propone l'approvazione.

B E R T O L I . Vorrei un chiarimento: prima di tutto con il provvedimento in esame si autorizza l'I.M.I. a ridurre il credito residuo nei confronti degli armatori che hanno percepito un'indennità di perdita o la dovranno percepire. Ma se uno di questi raggruppamenti ha già intascato l'indennità, da chi viene pagato il debito?

D E G I O V I N E , *relatore*. Dovranno restituire quello che hanno ricevuto.

B E R T O L I . Qui non è detto.

M O T T . Poichè i danni di guerra vengono pagati a rate, difficilmente il beneficiario potrà avere riscosso quanto è stato disposto in suo favore.

D E G I O V I N E , *relatore*. Non viene pagata tutta l'indennità, ma viene costituito un credito a favore del danneggiato e pagato in tante rate, con il calcolo degli interessi.

R U G G E R I . Evidentemente l'I.M.I. ha degli oneri non indifferenti ed è inevitabile che gravi di interessi gli anticipi che versa. Credo peraltro che questa materia debba essere analizzata con ponderatezza. Come viene assicurata la copertura all'I.M.I., come viene rimborsato per queste perdite secche, che gli derivano quando uno non paga? L'I.M.I. incassa soltanto le quote che il Tesoro deve rimborsare all'armatore, il quale a sua volta ha ceduto il suo credito verso lo Stato all' I.M.I.?

P R E S I D E N T E . Ai vari interrogativi e alle diverse richieste di chiarimenti che gli onorevoli colleghi della Commissione vorranno fare, risponderanno e il relatore ed il rappresentante del Governo.

R U G G E R I . Vorrei fare un altro esempio: se l'armatore deve dare 10 milioni, dei quali 5 glieli deve dare lo Stato per rimborso danni di guerra e 5 milioni per un debito che non ha ancora assolto, lo Stato secondo lo spirito della legge deve rinunciare anche al credito? In questo caso c'è un onere per lo Stato non indifferente.

R O N Z A . Quale è la portata del provvedimento ai fini della copertura? Per quella che si riferisce ai pescherecci si era potuto chiaramente individuarla perchè si trattava di una categoria di navi ben precisa, anche per il tonnellaggio. Qui, invece, andiamo verso un complesso di danni di guerra, di indennità stabilite per la perdita di piccole unità, però raggruppate, per cui è difficile individuare il tonnellaggio raggruppato.

B E R T O L I . Non è chiaro.

R O D A . Vorrei anch'io qualche spiegazione. Io non mi preoccupo degli interessi passivi di queste operazioni. Desidererei invece essere illuminato soprattutto sulla meccanica dei finanziamenti e dei rimborsi, meccanica che evidentemente si tradurrebbe, se ho ben capito, in una perdita secca. E se c'e questa perdita: 1) come la iscriverà in bilancio l'I.M.I.?; 2) come pareggerà in bilancio la sua perdita l'I.M.I.?

Faccio un caso concreto: una nave prima del suo affondamento ha avuto un prestito dall'I.M.I. di cento milioni, supponiamo. La nave dopo il suo affondamento si è vista riconoscere un'indennità di perdita di 50 milioni. Allora l'armatore proprietario della nave invoca le provvidenze già in atto per i pescherecci. Dal momento che ho un debito di cento milioni e l'indennità riconosciuta è per 50 milioni, io ho il diritto di vedere annullato completamente il mio debito verso l'I.M.I. È così o no? Questa è la prima domanda.

D E G I O V I N E , *relatore*. No: resta il debito. C'è una compensazione su quello che egli deve avere, ma resta il debito: la norma è chiara.

R O D A . A me sembra impossibile che l'I.M.I. presti dei quattrini, e li presti in virtù di una legge speciale, la quale assicuri al mutuante dei diritti maggiori di chi mutua iscrivendo ipoteca.

D E G I O V I N E , *relatore*. La premessa è la ricostruzione della nave.

M O T T . Se si perde la nave c'è l'assicurazione.

B E R T O L I . Confesso la mia incapacità: non capisco letteralmente il significato di questo disegno di legge. Seguo il ragionamento che faccio a me stesso per cercare di ottenere un po' di chiarimento. Un armatore ha perduto una nave; ha potuto ricostruirla in base a questa legge del 1949 con dei mutui dati dall'I.M.I.

R O N Z A . ... che hanno il contributo dello Stato.

B E R T O L I . D'altra parte l'armatore, oltre ad avere avuto questa agevolazione, ha anche l'altro diritto di percepire l'indennità di perdità della nave, ratealmente; e non tutta insieme. Quindi, allo stato attuale, vi sono degli armatori che hanno percepito una parte dell'indennità di perdita e un'altra parte ancora la debbono percepire. L'indennità di perdita l'armatore non la percepisce direttamente, ma va direttamente all'I.M.I.. Allora, se questa è la situazione, un armatore il quale abbia un debito residuo con un istituto marittimo di 100 milioni, dovrebbe, secondo la lettera di questo disegno di legge, vedersi ridotto questo debito residuo dell'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire. Supponiamo, per esempio, che egli abbia percepito un'indennità di perdita di 50 milioni: si vedrebbe, preso letteralmente il disegno di legge, ridotto il suo debito residuo, che è ancora di 100 milioni, a 50 milioni? Ma in questo caso, se questa è l'intenzione del legislatore, bisogna cambiare tutto.

P R E S I D E N T E . Mi pare che veramente la forma sia un po' oscura; la sostanza è abbastanza chiara. Potremmo rinviare la discussione in attesa di maggiori chiarimenti.

R O D A . Vorrei dire una parola da un punto di vista proprio contabile. Facciamo questa ipotesi: io ha un debito di 100 milioni verso l'I.M.I. ed ho percepito fino ad oggi, come indennità di perdita, 30 milioni. Devo percepire ancora 30 milioni. Per quale motivo debbo ridurre il mio debito di 100 milioni anche per i 30 milioni che ho già percepito?

Supponiamo vi siano due armatori che hanno avuto due identiche navi, che hanno avuto, quindi, due identici finanziamenti per la perdita delle loro navi, e l'armatore A ha percepito sino ad oggi 30 milioni e deve percepirne altri 30; l'armatore B, per un complesso di ragioni, deve percepire ancora tut-

ti i 60 milioni: l'armatore A avrà il diritto di trattenere sul suo debito di 100 milioni, quelli percepiti e quelli da percepire: 30 piu 30 milioni! l'armatore B avrà anche lui il diritto di trattenere sui 100 milioni i 60 milioni perchè non li ha avuti. Ma la differenza tra l'armatore A e l'armatore B è questa: che l'armatore A ha il diritto di trattenere 60 milioni, pur avendo già incassato 30 milioni.

D E G I O V I N E , *relatore*. È una questione che bisogna chiarire.

P R E S I D E N T E . Prego il rappresentante del Governo di far pervenire alla Commissione le risposte a tutti i quesiti che sono stati formulati.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nomina di un consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima » (2202) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina di un consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia è elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari.

Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.

D E L U C A , *relatore*. Non c'è molto da dire su questo disegno di legge, e la sua sostanza è condensata nell'articolo unico, letto testè dal Presidente. Praticamente si tratta di mettere la Sardegna in condizione di avere un suo rappresentante presso il Consiglio superiore della Banca d'Italia, il quale è formato da dodici consiglieri; con questa innovazione il loro numero viene elevato a tredici, più il Presidente.

L'unica osservazione, marginale, che potrei fare è sull'alterazione del numero pari dei consiglieri, cioè da 12 a 13.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (2231) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Aumento per l'esercizio finanziario 1962-63 del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » (2242), e: « Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (2251)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo delle ga-

ranzie assumibili a carico dello Stato, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione industria, commercio interno ed estero, turismo, ha espresso il seguente parere:

« Ai sensi dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, venne fissato, per l'esercizio finanziario 1961-62, negli stati di previsione del Ministero del tesoro, in 150 miliardi di lire il limite massimo della garanzia per l'assunzione, in detto esercizio, a carico dello Stato dei rischi speciali dei crediti derivanti da esportazioni di forniture speciali.

L'entrata in vigore della nuova legge 5 luglio 1961, n. 635, recante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ha reso finalmente possibile un più ampio intervento dello Stato nel settore, più rispondente, cioè, alle esigenze dello sviluppo economico generale del Paese ed alle attese degli operatori economici nel quadro di una migliore competitività con quelli dei Paesi stranieri in genere.

Perchè lo strumento legislativo allora predisposto possa avere una efficace applicazione al fine non solo di dare il massimo impulso alle nostre esportazioni ma anche di rendere più tangibile l'intervento dell'Italia nell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, è necessario che il *plafond* delle garanzie a carico dello Stato sia adeguato — come auspicato in sede di approvazione della legge stessa — agli scopi da raggiungere.

Pertanto l'aumento del *plafond*, per l'esercizio finanziario 1961-1962 a 240 miliardi, come previsto dal disegno di legge in esame, è assolutamente necessario giacchè quello fissato in 150 miliardi dalla legge richiamata si è appalesato del tutto insufficiente ai nuovi bisogni.

Ciò stante, la 9ª Commissione permanente esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge ».

D E L U C A, *relatore sul disegno di legge n. 2231.* Io avrei un'osservazione preliminare da fare, e non so quale valore questa stessa osservazione possa avere. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca il disegno di legge n. 2242, di cui è relatore il senatore De Giovine. Data l'affinità della materia di cui trattasi sarebbe stato preferibile che il relatore fosse stato unico o che, quanto meno, i due provvedimenti fossero discussi insieme.

Comunque, per quanto mi riguarda, dopo questa osservazione, sono pronto a riferire.

È noto, onorevoli colleghi, che lo Stato italiano, in base all'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e in base agli articoli 20, 21 e 23 della stessa legge può assumere garanzie per rischi speciali dei crediti derivanti dalle esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni, per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè per i crediti finanziari a lungo termine legati all'esportazione di merci e servizi italiani o per i crediti finanziari a lungo termine concessi a governi o banche centrali estere non legati a forniture italiane ma tendenti ad aiutare la realizzazione dei loro programmi di sviluppo economico.

Il titolo I della legge che ho ricordato tratta dell'assicurazione dei crediti relativi

all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione dei lavori all'estero, quindi operazioni di esportazioni; mentre il titolo III tratta dell'assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza a Paesi in via di sviluppo.

A norma poi dell'articolo 34 della richiamata legge, ogni anno viene, con la legge di approvazione del bilancio, fissato dal Ministro del tesoro, il limite massimo delle garanzie assumibili dallo Stato. Con la legge di approvazione del bilancio del tesoro per l'esercizio 1961-62 è stato fissato in 150 miliardi il *plafond* limite massimo delle garanzie. Questo *plafond*, all'atto pratico, si è dimostrato insufficiente, in relazione al volume delle esportazioni e al volume degli aiuti per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, donde la presentazione del disegno di legge che stiamo discutendo, col quale si è ritenuto di aumentare di 90 miliardi il limite delle garanzie che lo Stato può assumere per l'esercizio 1961-62.

L'onere per lo Stato non è effettivo perchè la gestione delle garanzie è affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, che in genere opera, quando si verificano dei sinistri, col fondo premi di assicurazione dei rischi, costituito in base all'articolo 8 della legge stessa, oppure in base al Fondo autonomo di finanziamenti costituito presso il Mediocredito a norma degli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Alla fine dell'esercizio 1961-62 il saldo dell'I.N.A. per questa gestione delle garanzie dello Stato era di lire 5.539.000.000, quindi un saldo attivo, il che significa che lo Stato non aveva oneri effettivi a carico del proprio bilancio.

Io proporrei l'approvazione del disegno di legge, sul quale c'è il parere favorevole della 9ª Commissione. Aggiungo che il disegno di legge ha un secondo comma, il quale stabilisce che se ci sono delle somme non utilizzate nell'esercizio 1961-62 nel *plafond*, queste somme possono essere trasferite nell'esercizio seguente 1962-63 per aumentare il relativo stanziamento-limite che è ancora di 150 miliardi e che il senatore De Giovine proporrà venga portato a 270 miliardi.

M O T T . Sulla proposta di portare a 270 miliardi le garanzie da parte dello Stato per i rischi all'esportazione, devo esprimere le mie perplessità, sia per quanto riguarda l'entità — veramente grossa — della cifra, sia per la mancata differenziazione tra crediti all'esportazione italiana e crediti (che temo a fondo perduto) accordati a Paesi sottosviluppati anche per importazioni di merci non italiane, sia ancora perchè a copertura di eventuali perdite si mette a disposizione anche il « fondo autonomo » costituito presso il Mediocredito centrale.

Erano consistenti i dubbi da me espressi in occasione del cambiamento di nome e di scopi del Mediocredito, che i finanziamenti ai vari Istituti a medio termine regionali sarebbero finiti, almeno come ammannimento di fondi, fatto aggravato a causa delle nuove gravezze fiscali da noi recentemente approvate per le aziende di credito, tanto più data la pesantezza del mercato obbligazionario.

Queste considerazioni dovrebbero persuadere il Governo a rifinanziare il fondo per i Mediocrediti regionali.

Per quanto riguarda i prestiti a Paesi sottosviluppati (che nella migliore delle ipotesi resteranno congelati), mi permetto di dire che parallelamente bisognerebbe aiutare le nostre zone depresse, anche quelle del centro. Onde mi permetto richiamare sugli stessi quanto fu detto del rosaio: se il rosaio si ricordasse delle rose recise, mai metterebbe nuove rose.

Esposte queste perplessità, che forse al Governo è comodo siano espresse, mi rimetto alle conclusioni del relatore, raccomandando che i prestiti ai Paesi sottosviluppati servano almeno a compensare i nostri emigrati, che ritornano, dei beni lasciati, come in Tunisia e in Egitto.

F O R T U N A T I . Innanzitutto una osservazione di forma. L'esercizio finanziario 1961-62 è chiuso ed è paradossale che con un provvedimento del genere di quello al nostro esame lo si riapra e che si stabilisca

sin da ora che, non oltrepassando il limite i rischi effettivamente assunti a carico dello Stato alla fine dell'esercizio 1961-62, la differenza venga portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, nell'esercizio 1962-63, per il quale il bilancio è stato già approvato.

Si parla, dunque, di un esercizio finanziario chiuso e di un esercizio finanziario in corso. Ora non ha senso il provvedimento e nessun significato ha l'aumentare il limite delle garanzie se per far fronte a queste non venga stabilita la relativa copertura: siamo, dunque, in pieno nell'articolo 81...

M O T T . No, l'articolo 81 non è in causa; c'è l'elenco nello stato di previsione per molte centinaia di miliardi, senza che sia necessaria una contropartita.

F O R T U N A T I . Come no? Se alcune garanzie non funzionano, chi paga?

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Esiste una forma assicurativa anche contro i rischi garantiti dallo Stato.

F O R T U N A T I . Qualcuno paga: non facciamo discussioni superflue. Sembra che tutti guadagnino e nessuno ci rimetta mai! Da questo punto di vista potremmo modificare la struttura del bilancio facendo assumere la spesa ad altri organismi e dicendo che lo Stato garantisce, e sosterremmo continuamente che quando ricorressimo a questa forma non vi è aumento di spesa da parte dello Stato e non ricorre l'articolo 81. Tutto ciò, ripeto, è paradossale dal punto di vista della forma. Non riesco a capire come si possa ammettere che lo stesso provvedimento di politica economica che dovrebbe incentivare le esportazioni e dovrebbe puntare a incrementare o aiutare od esprimere una forma di solidarietà con i Paesi sottosviluppati, venga meno all'obbligo di una copertura per l'eventuale onere che lo Stato si assume. È vero che, se intendiamo favorire ed aiutare i Paesi sottosviluppati, dobbiamo rimetterci, ma non vi è dubbio, secondo me, che bisogna che le due cose siano distinte. Una cosa è incentivare e regolare i rapporti economici sul piano dell'interscambio, ed altra cosa è la politica economica per andare in soccorso dei Paesi sottosviluppati, nei cui confronti è logico che si possa prevedere una parte di spesa che non è rimborsata.

Non regge il ragionamento di chi afferma che fino ad oggi non si è verificato un onere a carico dello Stato, perchè le garanzie hanno sempre funzionato senza danno; ciò non significa che domani non vi possano essere oneri, e gravosi, ai quali debba far fronte lo Stato che ha dato la sua garanzia. E, a mano a mano che si aumenta il limite della garanzia, naturalmente, cresce il rischio. Credo che non si possa provvedere a coprire il rischio senza l'applicazione dell'articolo 81.

R O D A . Mi associo alle osservazioni e ai dubbi del senatore Fortunati, aggiungendo qualche cosa di diverso. Quando si dice che l'articolo 81 qui non c'entra o se c'entra lo è soltanto apparentemente, si dice una cosa inesatta. Anche apparentemente, dal punto di vista formale, è chiaro che quando lo Stato concede una garanzia, in effetti non tira fuori un centesimo, anche perchè la garanzia è dilazionata nel tempo. Ma seguendo questo ragionamento, alla stessa stregua, se per il momento non escono soldi, le garanzie possono essere per 100 lire come per 100 miliardi ed in questo caso nella contabilità dello Stato le somme apparirebbero sotto forma di partite di giro. Però tutto questo è una mera finzione. Aggiungo poi a quanto ha dichiarato il collega Fortunati, che se è vero che nell'esercizio 1961-62 non si sono verificate perdite e quindi non si sono registrati debiti da parte dello Stato a causa delle assunte garanzie, è altrettanto vero che se non si sono verificate perdite, lo è per il semplice motivo che queste garanzie non chiudono il loro ciclo nell'anno 1961-62: le garanzie sono fornite sì dallo Stato nel 1961-62 ma diventano operanti nell'anno successivo quando matureranno. Allora è chiaro che se noi supponiamo — in base a una esperienza che non abbiamo fatto, ma che faremo — che per le garanzie concesse dallo

Stato si verifica una perdita netta mediana nell'anno del 10 per cento, è chiaro, ripeto, che a carico del bilancio 1961-62 bisogna iscrivere una perdita netta del 10 per cento sui 150 miliardi, perdita secca che noi dobbiamo sostenere, perchè l'abbiamo prevista garantendo i crediti derivanti da esportazioni di forniture speciali, in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635. La somma da iscrivere è dunque di 150 milioni. Ma quando questo limite lo eleviamo da 150 a 240 o, come altri propongono, a 270 miliardi, la percentuale del rischio commisurata alla somma garantita diventa ancora più onerosa. Ed ecco, allora, che introdurremo indiscutibilmente nel bilancio una maggiore uscita proprio a carico di un esercizio, che è per di più definitivamente chiuso. Ed è quindi una illegittimita non solo formale, ma sostanziale.

Men che meno si può accedere a quanto dispone il secondo comma dell'articolo unico col quale la differenza fra il *plafond* stabilito ed i rischi assunti dallo Stato verrebbe trasferita nel bilancio dell'esercizio successivo. Sono del parere, da un punto di vista di massima, indipendentemente dalla politica che intendiamo perseguire — che al momento attuale è larghissima di facilitazioni concesse agli Stati europei per le proprie esportazioni —, che noi non dobbiamo rimanere inoperosi e non possiamo correre dei rischi. Se si devono incrementare il commercio e le esportazioni, senza rischi, se così stanno le cose, sono del parere che tutte queste operazioni debbano essere eseguite attraverso l'I.N.A., istituto che mi consta personalmente funzioni molto egregiamente: sono compiti, infatti, che rientrano e spettano all'I.N.A., che tale attività svolge con grande intelligenza e scrupolo e tutela ottimamente, avendone anche gli opportuni adeguati strumenti, queste operazioni di garanzia.

Ma sono anche del parere che, se a carico dello Stato possiamo porre non solo 240 ma 600 miliardi, questi debbono esser posti legittimamente senza inciampare nel disegno di legge in esame che, per effetto del primo e del secondo comma, esige la copertura in forza dell'articolo 81.

P A R R I . Dal punto di vista formale, il provvedimento di cui si parla deve essere visto contestualmente con il disegno di legge n. 2242 e con l'altro che può essere abbinato e che porta il numero 2251, perchè eventuali perdite per rischi assunti dallo Stato si trasportano da un esercizio all'altro, ed anche per il previsto trasferimento dell'eventuale differenza non utilizzata del *plafond* dall'esercizio 1961-62 all'esercizio 1962-63. Quindi, secondo me, i citati disegni di legge devono essere esaminati e discussi insieme.

D'altra parte, dal punto di vista di una politica incentiva delle esportazioni il provvedimento mi lascia delle perplessità per questa ragione: penso che il disegno di legge rappresenti una sanatoria per rischi già assunti e ai quali si dà ora lo spolverino. La perplessità mi coglie anche perchè la materia non dovrebbe essere vista attraverso provvedimenti frazionati.

Le perplessità derivano altresì dalla natura di questa perdita, che è stata, vorrei dire, determinata da questioni politiche che riguarda Paesi sottosviluppati fino ad un certo punto; ritengo che talune perdite riguardino Paesi come l'Argentina, la Turchia, eccetera che comportano rischi notevoli che lo Stato proroga di anno in anno. Vi è poi la necessità di chiarire i dubbi esposti dal senatore Roda e da altri colleghi. D'altra parte mi pare che il momento non sia favorevole allo sviluppo delle esportazioni, che mi sembrano piuttosto stazionarie. Capisco questo sforzo del Governo per volerle incentivare, ma non vorrei che dietro a questa politica vi fossero interessi, oltre che mercantili, anche politici, interessi di grandi aziende, eccetera.

Mi pare inoltre che questa politica entro certi limiti dovrebbe essere svolta dalla Comunità economica europea, la quale dovrebbe evitare la concorrenza che i Paesi europei si fanno l'uno con l'altro, nonostante la dichiarata volontà di accordi stretti fra i vari Paesi.

Vi sono, come dico, notevoli e vaste perplessità che domanderebbero un chiarimento di insieme. È difficile negare l'estensione del credito se è giustificato. Se per il 1961-1962 non c'è più nulla da fare, vorremmo

che almeno per l'esercizio 1962-63 si potessero avere delle assicurazioni sufficienti. Vorrei aggiungere che è tutta la politica economica che dovrebbe essere riveduta in relazione a quanto accennava il senatore Mott, che ha parlato del difficile funzionamento del Mediocredito centrale che si ripercuote in una anemia dei Mediocrediti regionali. E questo non solo per il Trentino-Alto Adige, ma anche per le altre regioni. È tutta una situazione generale da rivedere, che io domando venga fatta oggetto di un esame di insieme. Vi sono poi le perplessità sollevate dal senatore Fortunati e riprese dal senatore Roda sulla copertura, che qui mi sembra troppo disinvolta per le perdite che potranno risultare dalle garanzie prestate dallo Stato. Se vogliamo rimandare il tutto ad un esame d'insieme, penso che si potrebbe trovare, forse, la soluzione più adatta e migliore.

D E L U C A , *relatore sul disegno di legge n. 2231.* Vorrei, prima di procedere oltre, dire qualche cosa in risposta alle osservazioni che sono state fatte dai senatori Mott, Fortunati, Roda e Parri.

Il collega Mott ha sollevato il problema diciamo della commistione delle due operazioni: credito per le esportazioni e finanziamento ai Paesi sottosviluppati, problema ripreso anche dal senatore Fortunati. A questo proposito devo dire che questa è l'impostazione della legge n. 635. E noi ci riferiamo a quella, anche se potremmo, nella sovranità delle decisioni della Commissione, modificarla. Nello stesso ambito io penso che si debba stare quando si parla di copertura e di articolo 81 della Costituzione, perchè l'articolo 34 della legge n. 635, che io ho richiamato, dice che il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato tanto per operazioni di esportazioni che finanziarie, ai sensi dei titoli I e III della stessa legge, è fissato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Quindi con legge del bilancio.

F O R T U N A T I . La cosa è più grave: significa che la copertura rientra nelle previsioni del bilancio.

D E L U C A , *relatore sul disegno di legge n. 2231.* Dobbiamo stare in coerenza con la legge n. 635. C'è una legge formale di bilancio che stabilisce un limite di garanzia; non è stabilito con legge sostanziale, come avviene per tutte le altre spese.

In questo caso c'è soltanto la legge formale. Allora, se c'è soltanto una legge formale, il problema della copertura si sarebbe dovuto sollevare in sede di discussione della legge n. 635, non in sede di approvazione del bilancio.

Comunque io volevo ribadire questo concetto: per le garanzie è da fare riferimento soltanto a una legge formale.

Per quanto si riferisce poi al fatto che lo esercizio 1961-62 è scaduto, io posso essere d'accordo con il senatore Fortunati; ma il disegno di legge era stato presentato il 5 maggio 1962, quando cioè l'esercizio 1961-62 non era ancora terminato, quindi in quel momento si è tenuto presente il volume delle esportazioni e il volume delle altre operazioni finanziarie; ma c'erano delle operazioni in corso a quell'epoca, e per questo il Governo ha proposto di trasferire nell'esercizio seguente quelle somme che eventualmente non fossero state impegnate nei limiti dei 150 miliardi precedentemente stabiliti.

Ora, che ci sia la necessità di legare il disegno di legge che ho illustrato con l'altro che dovrebbe illustrare il senatore De Giovine, è evidente, e l'avevo detto all'inizio anche come pregiudiziale. Ma mi pare che, oltre queste, noi non dobbiamo fare altre osservazioni sostanziali al disegno di legge.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non posso che concordare con le osservazioni del relatore.

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Vorrei permettermi di ricordare alcuni elementi inerenti a questa discussione, a nome del Ministro del commercio con l'estero, giacchè evidentemente i tre disegni di legge numeri 2231, 2242 e 2251 riguardano la nostra politica di espansione commerciale all'estero, e anche, sotto certi aspetti, la possibi-

lità di andare incontro a certi Paesi in via di sviluppo.

Quindi questo mio intervento vorrebbe anzitutto richiamare brevissimamente i criteri in base ai quali i tre disegni di legge sono stati formulati. La legge 5 luglio 1961, n. 635, rappresenta nella sostanza la rielaborazione e l'ampliamento di leggi precedenti. Difatti una prima legge è stata approvata nel 1953 (n. 955) e prevedeva la possibilità di assicurazione dei crediti per la esportazione di forniture speciali. Detta legge fu modificata ed integrata con la successiva legge 4 dicembre 1957, n. 1198, e con quella più recente del 17 febbraio 1961, numero 68, che estende le norme suddette ai depositi di prodotti nazionali ed ai lavori eseguiti all'estero.

In pratica, nell'ambito della vigente legge n. 635, ditte italiane, le quali debbono operare all'estero nel campo dell'esportazione o dell'esecuzione di lavori, se ritengono di doversi assicurare, stipulano una polizza di assicurazione con l'I.N.A., pagando un premio all'istituto stesso. L'assicurazione non è estesa all'importo totale delle loro merci o lavori, ma varia da un massimo dell'85 per cento ad un minimo del 30 per cento. L'evento assicurato ha la durata di un determinato periodo di tempo; se il sinistro si verifica, il sinistrato, che è assicurato presso l'I.N.A., richiede il pagamento. Il pagamento viene apprestato dall'I.N.A. attraverso i premi di assicurazione, ma a maggior garanzia è stabilito un fondo apposito per il rischio, il quale è eventuale, ma possibile. Quindi abbiamo, in quello che può essere l'elemento perdita, una valutazione che è lasciata agli eventi. Perciò oggi noi non potremmo dire se su un'operazione il sinistro si verifica o no. Mi pare dunque che l'elemento perdita è un elemento incerto, non certamente definibile oggi; e non so se l'articolo 81 possa incidere su un evento che può verificarsi o può non verificarsi. Comunque, come prima accennato, è previsto al titolo IV un fondo autonomo che è finanziato dallo Stato per l'importo di 35 miliardi di lire. Questo fondo serve a coprire la garanzia, cioè, qualora si verifichi l'evento e l'Istituto debba intervenire per pagare. Si potrebbe discutere il problema se questo fondo è sufficiente o no: risponderò fra un momento sui dati di fatto della situazione attuale.

Con il disegno di legge n. 2231 si chiede dunque che il *plafond* di 150 miliardi venga portato, per l'esercizio finanziario 1961-62, a 240 miliardi, con un aumento di 90 miliardi di lire; e questo perchè si è constatata una crescente richiesta di ricorso all'assicurazione statale. Analogamente con il disegno di legge n. 2242 si è chiesto che il *plafond* venga portato a 270 miliardi, con un aumento cioè di 120 miliardi, per l'esercizio 1962-1963. Quindi il Governo, in questo caso, ha presentato due disegni di legge per andare incontro alle accertate richieste degli esportatori italiani. Vorrei dire che mai come in questi ultimi anni abbiamo avuto un volume di esportazione così notevole, come abbiamo innumeri richieste di assistenza da parte di ditte che vanno a lavorare in Paesi stranieri e che desiderano essere assicurate. Quando noi pensiamo a queste colossali opere che il lavoro italiano realizza in lontani Paesi ci rendiamo conto dell'opportunità di questi disegni di legge; ma c'è un'altra ragione che ha indotto il Governo a chiedere l'aumento del *plafond*, e questa consiste nell'applicazione del titolo III della legge n. 635, il quale, con particolare riferimento all'articolo 21, stabilisce la possibilità di concedere a Stati o banche centrali esteri finanziamenti destinati al risanamento economico di detti Stati. Ora questo articolo 21 non aveva avuto finora applicazione, in quanto si era data applicazione solo alla prima parte della legge, cioè a quella che riguarda i crediti di carattere commerciale. Invece attualmente posso anche esemplificare che per due Paesi, e precisamente la Jugoslavia e la Tunisia, il Governo ha ritenuto opportuno di far ricorso all'articolo 21, sotto l'aspetto di concedere a quegli Stati o alla loro Banca centrale un vero e proprio credito. Quindi non siamo più in tema di operazioni assicurative: si tratta invece di prestiti aperti o di crediti concessi a determinati Stati allo scopo di aiutare — come dice il testo dell'articolo — il loro risanamento economico o la soluzio-

ne di problemi connessi col loro sviluppo.

Quindi, il legame con lo spirito della legge è questo: che il prestito fatto, ad esempio, alla Jugoslavia, ha il significato di rendere possibile, in sette anni, il pagamento dei crediti che la Jugoslavia ha accumulato acquistando merci italiane. Con la Tunisia, invece, noi abbiamo fatto ugualmente un prestito che in parte è destinato a pagare merci che la Tunisia ha acquistato in Italia, ma in parte è destinato ad un'operazione che credo stia particolarmente a cuore a tutti coloro che si sono occupati di questo problema, cioè quello dei nostri connazionali che si sono trovati, in un certo momento, a non poter inviare in Italia nemmeno una piccola parte dei loro capitali o dei loro risparmi. Ora, questo prestito del Governo italiano al Governo tunisino, stabilisce che una quota di lire 3.750.000.000 ripartita in tre anni sia destinata al regolamento di rimesse (risparmio e capitali) di nostri connazionali dalla Tunisia in aggiunta ad analoga quota che verrà trasferita dai tunisini.

Quindi anche questa è un'operazione che va incontro a una delle aspirazioni più forti, sempre manifestate dagli italiani residenti in detto Paese.

Debbo dire una parola anche sul disegno di legge n. 2251. Le operazioni di prestito previste dall'articolo 21 della legge n. 635 sarebbero praticamente inattuabili se noi facessimo dei finanziamenti a Paesi in via di sviluppo, come la Tunisia, al tasso normale di interesse piuttosto alto. Ma per l'orientamento internazionale e per le necessità dei Paesi stessi bisogna applicare un tasso d'interesse più basso e quindi il citato disegno di legge stabilisce la spesa di lire 925 milioni che serve a dare un contributo sugli interessi agli Istituti per il credito a medio termine che hanno concesso prestiti del genere consentendo quindi ad essi di applicare un tasso inferiore a quello di mercato.

Vorrei dire un'ultima cosa sulla situazione attuale. Come è noto, c'è un Comitato, il quale gestisce queste operazioni, del quale fanno parte rappresentanti di vari Ministeri, e quindi si tiene conto, evidentemente, anche delle situazioni reali e concrete specialmente dal punto di vista della possibilità di finanziamenti. Finora sono state accolte 1377 domande di assicurazione. Questa cifra, però, si riferisce al periodo dal 1954 in poi, cioè dall'entrata in vigore della prima legge sul finanziamento dei crediti. A seguito dei recuperi conseguenti all'estinzione di rate di credito assicurato, gli impegni dello Stato ammontavano, al 30 settembre, a circa 420 miliardi di lire. Con questa cifra si sono assicurati circa 838 miliardi di lire di esportazioni italiane. Nell'ultimo esercizio 1961-62 il *plafond* disponibile è stato completamente utilizzato. Sono stati impiegati 150 miliardi di lire non come denaro, ma come *plafond* di garanzia attraverso l'accoglimento di 362 domande. Vorrei sottolineare ciò per mostrare come questa sia una caratteristica delle nostre attuali esportazioni, che riguardano altresì una quantità di piccole aziende che ricorrono a queste leggi perchè vogliono essere tutelate e un mancato pagamento sarebbe per loro particolarmente grave.

Ciò è confermato anche dal più recente andamento della gestione della legge n. 635. Difatti sono state accolte altre 106 domande che comportano impegni per 96,5 miliardi di lire. Vorrei altresì sottolineare che le domande accolte si riferiscono ad imprese che appartengono per la maggior parte, se non completamente, alla media e piccola industria ed inoltre che i Paesi verso i quali sono state date queste garanzie sono una trentina. Considerato quindi il numero delle aziende che hanno beneficiato delle leggi vigenti e l'ampia area geografica verso la quale sono state rese possibili le esportazioni italiane, i tre disegni di legge all'esame sono utili e necessari per un rafforzamento della nostra azione nel campo suddetto e per questo il Governo prega la Commissione di voler esaminare la possibilità di approvarli.

Vi è il dubbio — ventilato da qualche senatore — che qualche Paese non paghi, per cui lo Stato si accollerebbe un onere notevole. Evidentemente in ogni forma assicurativa vi è questo rischio. Però finora l'andamento delle operazioni è stato tale che il Governo ha ritenuto opportuno di proporre con i provvedimenti in esame — come già

detto — un aumento delle garanzie stesse rispettivamente da 150 miliardi a 240 e da 240 a 270 miliardi, proprio per andare incontro a queste sentite esigenze.

P A R R I . Dovrebbe essere aumentato il fondo, se aumentiamo il contributo.

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Per quanto riguarda il fondo autonomo di 35 miliardi, il relativo stanziamento viene effettuato dal lo Stato in ragione di 4 miliardi 400 milioni per l'esercizio 1961-62; di 5 miliardi 600 milioni nell'esercizio 1962-63, e successivamente a seconda delle disponibilità di bilancio. Devo aggiungere che, oltre a questa quota dello Stato, concorrono al fondo anche gli avanzi di gestione: vi sono somme ricavate dalle operazioni precedenti. Non è quindi solo lo Stato ma vi sono altre voci che alimentano il fondo, destinato come già detto, al pagamento di eventuali indennizzi.

P A R R I . Il Governo ritiene che sia sufficiente?

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Si pensa di sì.

P R E S I D E N T E . Diamo atto e ringraziamo l'onorevole Sottosegretario per la sua esposizione, che ha chiarito molti dei dubbi sollevati dai colleghi e che ci ha illuminato sulla necessità di sostenere le nostre esportazioni: è questo uno dei canoni della nostra politica. Mi sembra che il Sottosegretario Storchi abbia ripetuto anche un concetto, che era stato espresso e sostenuto da alcuni nostri colleghi, quello cioè della opportunità che la Commissione ascolti le relazioni degli altri due relatori — i senatori De Giovine e Cenini — per i disegni di legge che interessano la stessa materia anch'essi all'ordine del giorno, in modo da convogliare alla fine tutte le osservazioni, per non ripeterle disegno per disegno.

Vorrei pregare ora i senatori De Giovine e Cenini, relatori, rispettivamente, sui disegni di legge: « Aumento per l'esercizio finanziario 1962-63 del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » (2242) e « Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, numero 635 » (2251), già approvato, quest'ultimo, dalla Camera dei deputati, di riferire in merito ai disegni di legge stessi, sui quali pertanto, come già su quello n. 1231, dichiaro aperta la discussione generale.

D E G I O V I N E , *relatore sul disegno di legge n. 2242.* Come è noto la legge 5 luglio 1961, 635, nei titoli I e III autorizzava l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere ed a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in riassicurazione, la garanzia dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese italiane, nonchè all'assicurazione e al finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, ed ai crediti finanziari a lungo termine concessi a Governi e banche centrali esteri allo scopo di assistere ed agevolare i Paesi in via di sviluppo.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1961, n. 1491, stabiliva le norme di esecuzione della legge su citata sia determinando le funzioni ed i compiti dello speciale Comitato previsto dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1961, sia disponendo le norme regolamentari della gestione da parte dell'Istituto nazionale assicurazioni per l'assunzione delle garanzie e la stipula dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

L'importanza che tali provvidenze di legge hanno assunto come fattori di sviluppo delle nostre esportazioni e quindi per le notevolissime favorevoli ripercussioni nella nostra economia interna ha portato ad un sempre maggiore incremento delle richieste di garanzia da parte delle imprese italiane esportatrici ed inoltre è egualmente aumentata la necessità politica ed economica di

accordare credito a Stati e banche centrali esteri per il risanamento economico e lo sviluppo di detti Stati.

Si è reso quindi insufficiente il *plafond* di 150 miliardi fissato come limite massimo delle garanzie per l'esercizio in corso, per cui il disegno di legge n. 2242 porta un ulteriore aumento di lire 120 miliardi in modo che il *plafond* di garanzia viene portato per l'esercizio finanziario 1962-63 a complessivi 270 miliardi di lire.

Con l'apposito « monte premi » accantonato presso il Ministero del tesoro a norma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1961, n. 635 e con le disponibilità del fondo autonomo istituito con l'articolo 25 della stessa legge presso il Mediocredito si farà fronte al nuovo impegno senza che vi sia bisogno di nuovo apporto effettivo da parte dello Stato.

È da considerare poi che le garanzie diventeranno operanti solo se si verificheranno « sinistri » nei confronti dei crediti garantiti ai sensi degli articoli 3 e 6 della stessa legge n. 635.

Si stabilisce inoltre che alla fine dell'esercizio 1962-63 l'eventuale prevedibile differenza fra l'ammontare delle garanzie assunte ed il *plafond* di 270 miliardi sarà portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere a carico dello Stato per l'esercizio finanziario successivo 1963-64.

Concludo quindi raccomandando senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

C E N I N I , *relatore sul disegno di legge n. 2251.* La legge n. 635 del 5 luglio 1961 dispone, all'articolo 18: « Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito ».

Ora, aumentandosi il limite delle suddette operazioni, ed intervenendosi con veri e propri prestiti, sorge la necessità di nuovi interventi da parte dello Stato. A questo provvede appunto il disegno di legge n. 2251 con l'autorizzare la spesa di 925 milioni annui per la concessione, tramite il Mediocredito, a istituti ed aziende di credito « di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, numero 635 », a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 fino a tutto l'esercizio 1976-77.

I suddetti contributi si riferiscono all'aumento delle garanzie assumibili dallo Stato da 150 a 240 miliardi, destinato in parte — 60 miliardi — a prestiti già esistenti per l'esportazione di merci o per servizi effettuati, per i quali occorre concedere delle facilitazioni di pagamento allo scopo di mettere in grado i Paesi i quali hanno ricevuto le nostre esportazioni e i nostri servizi di pagare con scadenze abbastanza lunghe, il che comporta un servizio di interessi, e, in parte — 30 miliardi — a prestiti *ex novo* di carattere internazionale nel quadro degli aiuti a Paesi sottosviluppati. Si è quindi stabilito un periodo di durata del provvedimento di quindici anni, in considerazione del fatto che il servizio di interessi su accennato avrà tale durata media come tutte le operazioni del genere.

Originariamente il disegno di legge era formato da due soli articoli, l'articolo 1 e l'attuale articolo 3. La Camera ha ritenuto opportuno aggiungerne un terzo — quello che nel testo pervenutoci è l'articolo 2 — così formulato: « Il ritardo dell'incasso del credito, nascente da finanziamento contemplato nell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, costituisce sinistro — ai fini della garanzia concessa a norma di detta legge — decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del credito stesso ».

Ora io sono un po' perplesso su tale norma, in quanto già la legge n. 635 prevede, con norme di carattere generale, i casi in cui si deve ritenere che vi sia il sinistro. Mi sembra quindi che questa ulteriore specificazione non sia affatto necessaria. Per il resto sono senz'altro favorevole al provvedi-

mento, e lo raccomando all'approvazione dei colleghi.

R O D A . Pur ringraziando l'onorevole Sottosegretario di Stato Storchi per le precisazioni forniteci, debbo dire che queste non hanno fugato le nostre perplessità, le quali, oltre che di carattere formale, sono soprattutto di carattere sostanziale.

Ci si è detto che nel bilancio 1962-63 è stata iscritta la somma di 35 miliardi a copertura dei rischi. Ora debbo far notare che tale somma è stata iscritta, per compensare le eventuali perdite, in base alla legge del 1961, che limitava la garanzia dei crediti verso l'estero a 150 miliardi. Ora che tale limite deve essere elevato, anche la copertura dei rischi iscritta in bilancio andrebbe maggiorata; ma tale esigenza giunge a bilancio ormai chiuso. Comunque, se la questione fosse, ripeto, solo formale, vi si potrebbe rimediare formalmente; ma la realtà è che non è affatto esatto affermare che noi possiamo assumerci con tanta leggerezza gli impegni oggi in programma. Ecco, quindi, che entra in ballo l'articolo 81 della Costituzione.

Nè si può sostenere che i 35 miliardi saranno necessari solo nel caso di un passivo nel bilancio dell'I.N.A., poichè la suddetta somma entrerà invece in gioco ogni qual volta lo Stato italiano correrà dei rischi di natura finanziaria nei prestiti concessi a Paesi stranieri; ed in questo consiste l'innovazione di carattere sostanziale portata dalla legge del 1961 rispetto a quella del 1952. Infatti, per la legge del 1961, noi concederemo prestiti a Stati stranieri, a condizione che tali prestiti vengano utilizzati nell'acquisto di merci esportate dal nostro Paese; ma se l'onere relativo sarà insostenibile per i Paesi sottosviluppati, non sarà il Mediocredito ad assumersi la passività derivante dal mancato pagamento, ma, al contrario, si creerà un diritto del Mediocredito stesso verso lo Stato italiano per l'ammontare dei crediti rimasti insoluti.

Ora, trovandoci di fronte ad una svolta di questa importanza, che implica un rapporto finanziario diretto tra Stato estero e Stato italiano, con conseguente nuova politica di saggio di interesse, che appesantisce il nostro bilancio di circa un miliardo all'anno solo per il servizio di interessi passivi, io sento il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla proposta di rinvio avanzata dal collega Parri. Ringrazio nuovamente l'onorevole Sottosegretario di Stato per i chiarimenti fornitici; ma i dati statistici non servono ad illuminarci sulla politica commerciale seguita fino ad oggi dal nostro Paese. Quindi, non essendo l'approvazione dei tre disegni di legge in esame di assoluta urgenza, sarebbe bene che l'onorevole Ministro, il quale è il principale responsabile della politica suddetta, prendesse parte ad una prossima riunione della Commissione allo scopo di fornire una risposta più completa ai nostri interrogativi, poichè è veramente giunto il momento di tirare le fila e procedere al consuntivo di quello che è stato fatto.

Mi associo pertanto alla proposta di rinvio della discussione avanzata dal collega Parri.

F O R T U N A T I . Ho ascoltato attentamente i senatori intervenuti, ma debbo purtroppo ribadire le mie osservazioni pregiudiziali, la fondatezza delle quali è, a mio avviso, non solo intatta, ma aggravata. Infatti, quando la legge istitutiva di questo tipo di politica economica ha stabilito, nel 1961, che il limite di garanzia per le operazioni in questione deve essere fissato con la legge formale di bilancio, ha stabilito una norma che ha un significato profondo perchè dà al Parlamento nel suo insieme, nella visione generale di una politica di spesa e di entrata, la potestà di decidere con una valutazione responsabile. Quando invece i limiti della garanzia suddetta vengono spostati, non più nel quadro generale della legge di bilancio, ma con provvedimento particolare, avulso dalla visione di insieme, ecco che viene alterato profondamente il significato della norma prima, sostituendosi ad una legge formale un provvedimento sostanziale; il che comporta, per forza di cose, il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 81 della Costituzione.

Non solo. Qui, con questi tre provvedimenti a catena, si fa in realtà saltare una volta per sempre la norma della legge formale di bilancio. Oltre, infatti, ad aumentare il limite di garanzia si prevede anche un riporto di una eventuale eccedenza della somma dall'esercizio 1961-62 a quello 1962-1963, e da questo al successivo. Ma allora, in sede di approvazione del bilancio di quest'ultimo, ci troveremo di fronte ad un limite di garanzie assumibili dallo Stato già determinato! Ciò costituisce indubbiamente una violazione, nella forma e nella sostanza, della norma del 1961.

Domando allora in primo luogo per quale ragione, nel presentare i preventivi di spesa per l'anno 1962-63, non si è tenuto conto della suddetta norma; e, inoltre, perchè quando in ottobre, sia al Senato che alla Camera, si è discusso lo stato di previsione per il 1962-63 non si è tenuto conto del ritardo con cui tale discussione avveniva, e i Ministri del bilancio, del tesoro, del commercio con lo estero non hanno chiesto che venissero apportate variazioni ai rispettivi bilanci.

La verità è che, se si vuole a un certo momento, nel corso dell'esercizio finanziario 1962-63, modificare un limite stabilito dalla legge del luglio 1961 — ritenendo non più valida tale norma e giudicando necessaria una maggiore elasticità —, bisogna affrontare il problema alla radice; perchè non è possibile, a distanza di un anno e mezzo dall'approvazione di una legge formale istitutiva, trovarsi di fronte a tre disegni di legge tendenti a modificarne il testo.

D'altronde, ciò che interessa sapere non è il numero delle domande di credito, nè quale è il loro importo. Io vorrei sapere invece, nelle operazioni già effettuate, quanto hanno finora pagato gli assicuratori e quante proroghe sono state concesse a committenti tuttora insolventi. Non basta dire che, verificandosi una perdita, questa non implica spese da parte dello Stato, poichè con questo ragionamento si potrebbero allora sempre coprire tutte le spese possibili; nè sarebbe più necessaria la copertura, per determinati provvedimenti, in quanto non si saprebbe logicamente, al momento della loro approvazione, di quanto potrebbe aumentare successivamente la spesa relativa, mentre sarebbe prevedibile un aumento delle entrate. E questo non è ovviamente possibile.

D'altra parte, si dice che i 35 miliardi di cui si è parlato erano proiettati in un certo intervallo di tempo; non erano stati erogati in blocco, cioè, ma scaglionati nel tempo in funzione di una previsione più o meno esatta in relazione ai limiti di garanzia. Ma se il limite stesso viene spostato fino a 270 miliardi di lire e, per di più, si stabilisce un nuovo tipo di contributo, non c'è dubbio che questa misura — a meno che non sia puramente e semplicemente riferita a operazioni già compiute, senza essere proiettata nel futuro, il che mi sembra però non facile a sostenere — servirà solo a stimolare l'emissione di nuovi prestiti, o meglio la richiesta di nuove operazioni da parte di Stati stranieri.

Ora, se, come dicevo, le garanzie da parte dello Stato aumenteranno per un doppio ordine di idee — e per l'aumento del limite di garanzia previsto e per l'erogazione dei contributi previsti dal disegno di legge numero 2251 — non si può affermare che non si verificherà anche un aumento del rischio. A me basterebbe che si parlasse, in merito all'aumento delle garanzie, di valore assoluto e non di valore relativo, in quanto potrebbe anche darsi una diminuzione del valore relativo ed un contemporaneo aumento del valore assoluto, con conseguente aumento del rischio.

E se, ad un certo momento, possiamo persino arrivare ad intaccare la sostanza del bilancio dello Stato, è evidente che non possiamo chiudere un occhio sulla questione, tanto più che, in taluni casi, trattandosi di emettere dei pareri, abbiamo sollevato obiezioni anche per molto meno; ragione per cui non possiamo ora, in sede deliberante, non delibare con somma attenzione il problema, essendo sulla nostra Commissione puntati gli strali di svariati ambienti i quali ci hanno sempre accusati di assumere determinati atteggiamenti.

Io non ho la mentalità del formalista, pur avendo sollevato oggi una questione formale; non vorrei però che l'essere da parte no-

stra rigorosi dipendesse solo dalla valutazione dell'opportunità contingente di un certo provvedimento. Tale criterio sarebbe irrazionale ed improduttivo. È solo attraverso una visione di insieme che possiamo risolvere le nostre preoccupazioni, che non derivano solo da perplessità di carattere generale politiche ed economiche, ma anche dall'esigenza di un inquadramento razionale e di una conoscenza esatta della situazione. Perchè è vero, tra l'altro, che l'assunzione di garanzie da parte dello Stato è iniziata nel 1961; ma è anche vero che l'attività da parte dell'I.N.A. è iniziata molto prima. Quindi, a un certo momento, bisogna considerare anche le difficoltà in cui può trovarsi l'I.N.A. nel fare ricorso alle garanzie dello Stato, poichè possono venirsi a fondere, nel suo portafoglio interno, le operazioni compiute prima del 1961 e quelle compiute dopo.

Mi trova infine consenziente l'accenno fatto dal collega Parri. È certo che ogni nuovo strumento di politica economica favorisce in linea generale il movimento commerciale; così anche i provvedimenti in esame appaiono atti a contribuire al benessere del Paese. Non vorrei però che con questo slogan non riuscissimo più a distinguere strumento da strumento e beneficiario da beneficiario. Una politica economica deve andare a vantaggio di tutta la collettività nazionale, non solo di determinati gruppi, e deve essere sempre inquadrata nel complesso della politica del Paese.

C E N I N I , *relatore sul disegno di legge n. 2251.* Data l'importanza degli argomenti in discussione, e non essendovi un'assoluta urgenza di approvazione dei tre provvedimenti in esame, accetto senz'altro la proposta di rinvio della discussione, purchè tale rinvio sia a breve scadenza.

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Sul rilievo dell'onorevole relatore sul disegno di legge n. 2251 circa l'articolo aggiunto dalla Camera dei deputati al provvedimento, debbo chiarire che l'aggiunta stessa è motivata dal fatto che il contributo di 825 milioni di lire riguarda prestiti fatti a Stati o a banche centrali esteri, ragione per cui l'accertamento dell'avvenuto sinistro e automatico, come per una cambiale che non venga pagata il giorno della scadenza, e non è pertanto necessario che trascorra del tempo.

Ora la legge stabilisce per i rischi di carattere commerciale un periodo di accertamento di sei mesi, appunto perchè possono verificarsi eventualità atte a determinare dei cambiamenti. Ma nel caso in discussione, come dicevo, non essendovi necessità di tale periodo di tempo, i sei mesi suddetti non rappresenterebbero altro che una dilazione per la quale gli istituti finanziatori subirebbero una perdita di interessi. Per questa ragione il Governo ha proposto il periodo di un mese dalla data di scadenza del credito; periodo che può permettere di compiere eventuali ulteriori accertamenti sul mancato pagamento limitando allo stretto necessario l'inconveniente suaccennato.

Per quanto riguarda la questione di carattere generale, la Commissione è naturalmente libera di decidere come meglio crede. Se l'onorevole Ministro avesse potuto partecipare alla seduta avrebbe certo fornito tutte le informazioni richieste anche sulle questioni di carattere più generale prospettate in questa discussione: io ho comunque preso nota delle osservazioni avanzate per potere in seguito fornire ulteriori chiarimenti.

Solo mi permetto rilevare che durante la recente discussione sul bilancio del commercio con l'estero, se non erro, venne invocato proprio un aumento degli aiuti alla nostra esportazione ed il Governo coi disegni presentati mira appunto ad attuare tale criterio; così come mi permetto aggiungere che il Comitato composto dai rappresentanti di tutti i Ministeri interessati vaglierà anche in futuro le domande provenienti dai vari Stati esteri di aiuti o finanziamenti, in modo che la concessione dei prestiti sia ponderata e non presenti eccessivi rischi.

Ad ogni modo la questione potrà essere approfondita alla ripresa della discussione così da dare alla Commissione una risposta a tutti i quesiti oggi avanzati. Desidero però far presente che un'urgenza di appro-

vazione in effetti esiste, in particolare per i disegni di legge n. 2231 e 2251, in relazione ai quali sono già stati presi degli impegni con la Jugoslavia e la Tunisia, e di ciò prego la Commissione di voler tener conto nell'ulteriore esame dei provvedimenti.

M O T T . Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di portarci l'assicurazione del rifinanziamento del Mediocredito.

P R E S I D E N T E . Noi non possiamo che confermare quanto abbiamo sostenuto anche in sede di discussione del bilancio del commercio con l'estero sulla necessità di adeguare sempre più compiutamente, anche dal punto di vista finanziario, il nostro credito all'esportazione.

Bisogna poi ricordare che la legge 5 luglio 1961, n. 635, in realtà non è venuta alla nostra Commissione; e, durante la discussione di quel provvedimento, io ebbi a suo tempo a sottolineare la situazione particolare creatasi per cui, mentre, anche dal punto di vista dell'impostazione di politica economica finanziaria del disegno di legge, questo avrebbe dovuto essere affidato alla nostra competenza, la nostra Commissione dovette limitarsi al esprimere un parere alla 9ª Commissione (Industria) che discuteva il provvedimento stesso in sede deliberante. Dico questo unicamente perchè se ne possa tener conto nel momento in cui la suddetta legge, per le esigenze che sono state sottolineate, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Parlamento. Una legge del genere, riguardante l'incentivazione del commercio di esportazione, non può a mio avviso non essere affidata alla competenza della nostra Commissione.

Circa la richiesta di rinvio della discussione, mi sembra non vi possano essere dubbi sulla sua opportunità. Però, dato che in effetti — come ha sottolineato l'onorevole Storchi — esistono motivi di urgenza, specie per i disegni di legge nn. 2231 e 2251, il rinvio dovrebbe essere realmente a brevissima scadenza, non oltre la prossima settimana. Il Governo dovrebbe pertanto fornire al più presto le risposte agli interrogativi che oggi sono stati posti; specie per quanto riguarda il rifinanziamento del fondo di dotazione degli istituti di medio credito centrali e periferici.

Ora, poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta dei senatori Parri e Roda, rinvio, non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge numeri 2231, 2242 e 2251 ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (2272)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Con legge 28 febbraio 1953, n. 103, venne autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma capitale della Repubblica.

Con successive leggi 21 dicembre 1955, n. 1310, 9 novembre 1957, n. 1055, 21 marzo 1958, n. 258, 16 aprile 1959, n. 201, 23 febbraio 1960, n. 91 e 9 marzo 1961, n. 401, il predetto contributo venne rispettivamente concesso anche per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 nella misura di lire 4 miliardi per i primi tre esercizi e di lire 5 miliardi per gli anni 1958, 1959 e 1960.

Poichè i motivi che determinarono l'emanazione dei provvedimenti sopra citati sussistono tuttora, il Governo ritiene opportuno assicurare anche per gli anni 1961 e 1962 detto concorso, nell'importo di lire 5 miliardi annui, nella speranza che il comune di Roma metta definitivamente a posto i propri bilanci facendo in modo, eventual-

mente, che le spese derivanti dall'essere Roma città capitale della Repubblica trovino posto in un capitolo particolare così che lo Stato potrà intervenire, in seguito, sulla base di una certa documentazione.

In attesa di tale sistemazione si provvede con il presente disegno di legge, che determina anche i mezzi finanziari per la copertura della spesa. Ne propongo pertanto la approvazione.

R O D A . Anzichè affrontare il problema nel suo complesso ed esaminare anche la politica finanziaria del comune di Roma, ricorriamo a periodici provvedimenti per la concessione di contributi che sono poi insufficienti a normalizzare la situazione finanziaria del comune di Roma.

Ad un certo momento la situazione particolare del comune di Roma, sede di numerose ambasciate, di molti cinematografari, eccetera, venne discussa in Aula e in tale sede si constatò che i contributi di 5 o 10 miliardi non avrebbero aiutato a diminuire di molto il *deficit*, che deriva da una politica errata. Si decise, allora, di venire anzitutto a conoscenza della politica finanziaria che sarebbe stata seguita, sia pure tenendo conto della situazione in cui si trova il Comune. C'era, quindi, da attendersi che dopo un mese il Governo sarebbe venuto a dirci che, avendo studiato tutto il problema nel suo complesso, era in grado di assicurare che con l'elargizione di 10 miliardi il bilancio del comune di Roma avrebbe raggiunto, almeno secondo logica, se non un pareggio economico, almeno quello finanziario.

Ci troviamo, al contrario, di fronte allo stratagemma di far passare per la finestra ciò che non si è riusciti a far passare per la porta.

Che le osservazioni fatte dal mio Gruppo in Aula fossero esatte lo dimostra il fatto che furono determinanti per il rinvio del provvedimento di finanziamento; comunque ora non posso che confermarle ancora una volta e dichiarare, a nome anche del mio Gruppo, che ci asterremo dall'esprimere il nostro voto sul presente disegno di legge.

F O R T U N A T I . È veramente un po' avvilente questa situazione che si prolunga nel tempo. Abbiamo iniziato con la legge del 1953 e si è continuato poi con le successive leggi del 1955, 1957, 1958, 1959, 1960 ed infine con quella del 1961; ora ci troviamo, nel 1962, di fronte ad un ulteriore provvedimento di finanziamento.

La questione inizialmente fu posta in altri termini e i provvedimenti non furono giustificati tenendo conto della situazione del bilancio...

P R E S I D E N T E . L'abbiamo posta noi la questione della situazione del bilancio!

F O R T U N A T I . ...ma in considerazione del fatto che trovandosi il comune di Roma ad assolvere a compiti e funzioni del tutto particolari nei confronti degli altri comuni d'Italia, era necessario il contributo da parte dello Stato.

Le domande che si pongono sono le seguenti: il potere esecutivo è idoneo o no ad ovviare a tale situazione? Bisogna varare un provvedimento legislativo di carattere generale in cui si stabilisce che ogni anno il comune di Roma riceverà dallo Stato italiano, quale contributo per il suo tipo particolare di spese, una data somma oppure bisogna fare una legge ogni anno?

Questa situazione è legata alle condizioni del bilancio del comune di Roma? Se sì, bisogna affrontare allora il problema del bilancio del Comune stesso e non soltanto questo, ma anche il problema dei bilanci in generale, ossia anche degli altri enti locali.

Queste sono le questioni, a mio avviso, che bisogna risolvere e non solo con provvedimenti frammentari di cui non beneficiano nè lo Stato italiano nè il comune di Roma.

In realtà, non si tratta di condizioni per un certo tipo di contributo per spese particolari. D'altra parte, se si afferma che il contributo riguarda condizioni eccezionali, non si alimenta uno stimolo per l'Amministrazione del comune di Roma onde la stessa affronti con forza e coraggio la situazione.

Ricordo che, a suo tempo, il senatore Trabucchi, quando non era ancora Ministro, fece la proposta di lasciare la carica di senatore insieme a me e di assumere la re-

sponsabilità della riscossione di tutti i tributi del comune di Roma. Noi assicuravamo il pareggio e per di più ci riprometteva-mo qualche ulteriore risultato economico.

P R E S I D E N T E . Lo faccia ora!

F O R T U N A T I . La proposta fu fatta dal senatore Trabucchi e non da me.

Quindi, data l'attuale situazione, come ci si può opporre all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame? Se ci opponiamo aggraviamo le condizioni del comune di Roma; come si fa, d'altra parte, a plaudire alla concessione di 5 miliardi?

Ma, tutto considerato, ritengo che non si possa fare a meno di approvare il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Sono stato per due o tre volte relatore di provvedimenti relativi ai contributi da elargire in favore del comune di Roma ed ad un certo momento avevo posto la mia attenzione sulla questione del bilancio e su come gli amministratori di detto Comune riuscivano ad alimentarlo. Ricordo di avere enunciato le situazioni relative all'imposta di famiglia e di aver citato dei casi per cui veniva dimostrato che in sede di imposta di famiglia ben poco era stato fatto per avvalersi dell'istrumento acquisito. Su questo argomento sono ritornato qualche anno dopo quando la Commissione finanze e tesoro accertò la necessità di una puntualizzazione della situazione in questo settore. In seguito venne l'osservazione del senatore Trabucchi, ora ricordata dal senatore Fortunati.

Ad anni di distanza ho dovuto dare atto che l'Amministrazione capitolina aveva accettato questo stimolo da parte nostra; portai anche dei dati in base ai quali era possibile constatare che per quanto concerne il settore dell'imposta di famiglia si era cominciato a provvedere seriamente.

Mi risulta che in questo settore si è continuato sulla stessa strada. Ho domandato alla persona che è venuta ieri a parlarmi in rappresentanza del comune di Roma, quale fosse la situazione attuale: avrei voluto comunicarvi i dati precisi, comunque, per quanto concerne, per esempio, il reddito dell'imposta di famiglia, si è verificato, in rapporto al 1961, un incremento del 12,9 per cento. Dal punto di vista fiscale, quindi, possiamo constatare che si sta continuando su questa strada e che non si è rimasti insensibili di fronte alle osservazioni del Senato.

Per quanto concerne, infine, una sistemazione definitiva della questione di fondo a cui anche in questa sede oggi ci si è richiamati, risulta che il presente provvedimento è stato mandato avanti essendo concordi sia il Governo che l'Amministrazione capitolina e che quest'ultima ha assunto l'impegno di non esaminare soltanto particolari aspetti della situazione del bilancio del comune di Roma, ma anche tutti gli altri aspetti che creano delle falle nel bilancio del Comune stesso, ivi compresi il settore delle aziende municipalizzate dei trasporti, la situazione dell'azienda del latte, eccetera.

Sembra, quindi, si possa osservare che non si è voluto pretermettere, per il presente disegno di legge, quello più sostanziale, ma che quest'ultimo sia stato rimandato proprio perchè gli attuali responsabili dell'Amministrazione comunale di Roma vorrebbero, prima che venga emanato e approvato un provvedimento organico, fare delle proposte sostanziali di ordine fiscale e vedere ciò che possono fare con le loro forze senza gravare ulteriormente sulla situazione generale.

Su questa base di buoni proposti, ritengo si debba intendere il presente disegno di legge

B E R T O N E . Dobbiamo pensare a quanto è stato accennato dal senatore Fortunati circa la situazione deficitaria anche degli altri comuni d'Italia. Nel 1961 il *deficit* dei bilanci comunali è stato di 484 miliardi complessivi. Non sono, quindi, 10 miliardi di aiuto dello Stato ad un Comune che attenuino il problema. Occorre, pertanto, prendere delle misure radicali. Quando si assiste, a Roma, al caso di un'artista che viene tassata dalla Commissione comunale e da quella provinciale per 277 milioni di reddito — laddove la stessa parte interessata aveva denunciato un reddito di 20 milioni — e che

non trova di meglio che impugnare di incostituzionalità la decisione della Commissione centrale, di modo che la questione vada dinanzi alla Corte costituzionale, si comprende come sia necessario mettere un riparo alle anomalie, che a Roma si verificano assai di frequente.

R O D A . Noi dovremmo esaminare due tipi di bilancio: uno relativo alle spese straordinarie per tutti i gravami di carattere istituzionale sostenuti dal comune di Roma, ed uno relativo alle spese ordinarie che la Capitale sostiene al pari delle altre città.

P R E S I D E N T E . È bene che le nostre osservazioni siano state avanzate e rimangano a verbale come ammonimento per chi deve provvedere a risolvere le questioni relative. È altrettanto necessario, però, approvare ora il provvedimento, per mettere intanto un punto fermo alla situazione.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per gli anni solari 1961 e 1962, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di annue lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 10 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 545 e 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari